

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO/Autoriparazione, CONFARTIGIANATO/Metalmeccanica di produzione e CONFARTIGIANATO/Impianti; ASSOMECCANICA/CNA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM), CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIM-CISL FIOM-CGIL e UILM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,

- considerato che, per effetto dell'accordo 15 gennaio 2003 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica ed installazione di impianti, scaduto in data 30/06/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° luglio 2004 e dal 1° gennaio 2005.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° luglio 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora non fosse possibile per motivi tecnici erogare la prima rata di incremento salariale con le retribuzioni del mese di luglio 2004, tale importo verrà erogato con le retribuzioni del mese di agosto 2004, con le relative operazioni di conguaglio.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 440 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima *tranche* di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda *tranche* nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00 verrà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a :

€ 215 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito

€ 220 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 308 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:

€ 149 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,

€ 154 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005.

i restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di IVC e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino ad un importo complessivo massimo di 340 Euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per i titoli di cui sopra viene quantificato in misura pari a Euro 238. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranches di una tantum.

CNA
Assomeccanica
AIRA
ANIM

FIOM - CGIL

CONFARTIGIANATO
Autoriparazione
Metalmeccanica di produzione
Impianti

FIM-CISL

CASARTIGIANI

UILM-UIL

CLAAI

CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
1°	90,41	54,25	36,16
2°	84,14	50,48	33,66
2° bis	79,17	47,50	31,67
3°	76,01	45,61	30,40
4°	71,88	43,13	28,75
5°	69,35	41,61	27,74
6°	66,26	39,76	26,50

Nuovi Minimi in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga Base In vigore	Incrementi	
1°	789,63	54,25	843,88
2°	701,01	50,48	751,49
2° bis	631,29	47,50	678,79
3°	586,87	45,61	632,48
4°	529,27	43,13	572,40
5°	493,62	41,61	535,23
6°	449,99	39,76	489,75

Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
1°	843,88	525,76	10,33	1379,97
2°	751,49	522,38	10,33	1284,20
2° bis	678,79	519,29	10,33	1208,41
3°	632,48	517,30	10,33	1160,11
4°	572,40	514,43	10,33	1097,16
5°	535,23	512,91	10,33	1058,47
6°	489,75	511,21	10,33	1011,29

CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti

Incrementi salariali

Livello	Incremento	Prima Tranche 01 luglio 2004	Seconda Tranche 01 gennaio 2005
1°	90,41	54,25	36,16
2°	84,14	50,48	33,66
2° bis	79,17	47,50	31,67
3°	76,01	45,61	30,40
4°	71,88	43,13	28,75
5°	69,35	41,61	27,74
6°	66,26	39,76	26,50

Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga Base in vigore	Incrementi	
1°	843,88	36,16	880,04
2°	751,49	33,66	785,15
2° bis	678,79	31,67	710,46
3°	632,48	30,40	662,88
4°	572,40	28,75	601,15
5°	535,23	27,74	562,97
6°	489,75	26,50	516,25

Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005

Livello	Paga base	Ex contingenza	E. D. R.	Retribuzione
1°	880,04	525,76	10,33	1416,13
2°	785,15	522,38	10,33	1317,86
2° bis	710,46	519,29	10,33	1240,08
3°	662,88	517,30	10,33	1190,51
4°	601,15	514,43	10,33	1125,91
5°	562,97	512,91	10,33	1086,21
6°	516,25	511,21	10,33	1037,79